

art 2043 RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO

=

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto da risarcire il danno

FATTO DOLOSO

=

un fatto è tale quando colui che lo ha commesso lo ha voluto e preveduto come conseguenza della sua azione (art 43 c.p.)

FATTO COLPOSO

=

un fatto è tale quando non è stato cagionato intenzionalmente, ma si è verificato a causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art 43 c.p.)

DANNO INGIUSTO

=

danno prodotto *non iure* (comportamento non giustificato dall'ordinamento) e *contra ius*, cioè lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile e tutelato dall'ordinamento

art 1337 TRATTATIVE E RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede (1366,1375, 2208).

art 1331 OPZIONE Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'Art. 1329.
Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice (1183).
Nasce da un precedente accordo che ha ad oggetto un futuro contratto. Le parti convengono che una formuli la proposta contrattuale, mentre l'altra è libera di accettarla o meno in termine stabilito. La proposta formulata si considera irrevocabile a norma dell'art 1329 cod civ
DOPO OPZIONE REVOCA INEFFICACE es : FUTURES BANCARI